

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

del 20-3-1992

N. 39 Reg. Delib.

N. _____ Reg. Pub.

L'anno millenovecentonovantadue il giorno trenta del mese di marzo

alle ore 18.30 nella solita sala delle adunanze, a seguito di regolare convocazione nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Risultano:

N. d'ord.		Presenti	Assenti	N. d'ord.		Presenti	Assenti
1	Porta Mario	sì		11	Binaghi Luigi	sì	
2	Larghi Andrea		sì	12	Chiesa Ezio	sì	
3	Albini Mario	sì		13	Restelli Giancarlo	sì	
4	Barbesino Giovanni	sì		14	Zuccoli Maurizio	sì	
5	Vidrich Silvana	sì		15	Monetti Guerino	sì	
6	Fioravanti Angelo	sì		16	Baroffio Fausto	sì	
7	Baroffio Massimo	sì		17	Revelli Carlo	sì	
8	Zancan Massimo	sì		18	Paglialonga Giulio	sì	
9	De Micheli Antonella	sì		19	Salmoiraghi Paolo	sì	
10	Gambarini Sergio	sì		20	Cermesoni Marco	sì	
Totale N.						19	1

Partecipa il Segretario comunale Sig. dott. Pier Luca Cecconi

Il Sig. Mario Porta - Sindaco assume la presidenza e, riconosciuto la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Rientra in sala il consigliere Cermesoni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 che ha approvato il nuovo "Regolamento di polizia mortuaria";

Considerata la necessità di predisporre un nuovo regolamento comunale in sostituzione del preesistente che era stato redatto secondo le norme del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803;

Visto lo schema di regolamento predisposto dalla Giunta Comunale;

Ripubblicata all' Albo Pretorio di questo Comune del quindici giorni consecutivi dal 18.5.1992 ai sensi dell' art. 62 del T.U.L.C. 3/3/1934, n. 383.

Dall' Ufficio Comunale, li 18.5.1992

Il Segretario Comunale



...relative ai loculi di nuova costruzione
verranno di volta in volta stabilite dal Consiglio Comunale, rientrando nelle competenze della Giunta i successivi relativi adeguamenti, giuste le attribuzioni definite con lo Statuto Comunale;

DATO ATTO che il regolamento è stato sottoposto al preventivo esame della competente U.S.S.L. della quale sono state recepite le indicazioni fornite;

RITENUTO che detto Regolamento di polizia mortuaria è rispondente alle esigenze locali;

PRESO ATTO dei pareri che ai sensi dell'art.53 della Legge 8 giugno 1990, n.142 sono stati emessi:

- a) per gli aspetti tecnico-contabili dal Responsabile del servizio di ragioneria che in merito si è espresso come segue: parere favorevole;
- b) sotto il profilo della legittimità dal Segretario Comunale che in merito si è espresso come segue: parere favorevole;

Con votazione unanime dei presenti espressa nelle forme di legge,

D E L I B E R A

DI APPROVARE il Regolamento di polizia mortuaria, proposto dalla Giunta Comunale, che si allega a questo atto come parte integrante, secondo lo schema costituito da 114 articoli;

DARSI ATTO che a seguito dell'approvazione del suddetto Regolamento da parte del CO.RE.CO., si procederà ad una nuova pubblicazione per 15 giorni.

COMUNE DI VEDANO OLONA

PROVINCIA DI Varese

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA



TIPOGRAFIA EDITRICE CESARE NANI
COMO 1991

INDICE

Titolo I - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DI DECESSI

Art. 1 Denuncia dei casi di morte	pag. 1
Art. 2 Denuncia dei casi di morte da farsi dai medici	" 1
Art. 3 Denuncia dei casi di morte all'Autorità giudiziaria	" 1
Art. 4 Rinvenimento di resti mortali	" 2
Art. 5 Visita del medico necroscopo	" 2
Art. 6 Casi di morte per malattia infettiva	" 2
Art. 7 Rilascio dell'autorizzazione per la sepoltura	" 2
Art. 8 Nati morti e prodotti abortivi	" 3
Art. 9 Riscontro diagnostico	" 3

Titolo II - PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art.10 Periodo di osservazione normale	" 4
Art.11 Periodo di osservazione cautelativo	" 4
Art.12 Riduzione del periodo di osservazione	" 4
Art.13 Posizione del corpo durante il periodo di osservazione	" 4
Art.14 Depositi di osservazione	" 5

Titolo III - DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI

Art.15 Deposizione del cadavere nel feretro	" 6
Art.16 Caratteristiche della cassa	" 6

Titolo IV - TRASPORTO DEI CADAVERI

Art.17 Trasporto di salme	" 7
Art.18 Caratteristiche dei carri per il trasporto	" 7
Art.19 Trasporti con termini ridotti	" 7
Art.20 Morti per infortuni o incidenti	" 8
Art.21 Precauzione per i decessi a causa di malattie infettive	" 8
Art.22 Trasporti con messi speciali	" 8
Art.23 Orari dei trasporti funebri	" 9
Art.24 Trasporto di salme in altro Comune	" 9
Art.25 Modalità per il trasporto fuori Comune	" 9
Art.26 Autorizzazione per il trasporto fuori Comune	" 9

Titolo V - CONSEGNA DELLE SALME AL CIMITERO

Art.27 Autorizzazione per la sepoltura	" 10
Art.28 Custodia dei documenti	" 10
Art.29 Ricevimento di salme e resti mortali	" 10
Art.30 Deposito provvisorio di salme o di resti mortali	" 10

Titolo VI - INUMAZIONI

Art.31 Sepolture	" 11
Art.32 Caratteristiche del terreno per le inumazioni	" 11
Art.33 Forma e classe dei campi	" 11

Art. 34. Cippi indicativi	pag. 11
Art. 35. Scavo della fossa	" 12
Art. 36. Dimensioni e disposizioni delle fosse per adulti	" 12
Art. 37 Fosse per bambini di età inferiore ai dieci anni	" 12
Art. 38 Modalità di concessione	" 12
Art. 39 Revoca e decadenza della sepoltura	" 13
Art. 40 Caratteristiche delle casse per l'inumazione	" 13
Art. 41 Norme riguardanti le sepolture a inumazione	" 13
Art. 42 Ornamento con fiori e piante	" 13
Art. 43 Caratteristiche dei monumenti-prescrizioni	" 14
Art. 43/IScadenza della concessione-recupero materiali	" 14

Titolo VII - TUMULAZIONI

Art. 44 Sepolture a tumulazione	" 15
Art. 44/ICaratteristiche e prescrizioni particolari	" 15
Art. 45 Tipi e durata delle concessioni	" 16
Art. 46 Atto di concessione	" 17
Art. 47 Pagamento della concessione - Cauzione	" 17
Art. 48 Doveri dei concessionari	" 17
Art. 49 Decorrenza della concessione - Rinnovi	" 18
Art. 50 Scadenza della concessione	" 18

Titolo VIII - CAPELLE ED EDICOLE

Art. 51 Concessione dell'area	" 19
Art. 52 Presentazione dei progetti ed esecuzione dei lavori	" 19
Art. 53 Modalità per la presentazione dei progetti	" 19
Art. 54 Prescrizioni da osservare nel corso dei lavori	" 20
Art. 55 Diritti di sepolcro	" 20
Art. 56 Ossari, cinerari, colombari	" 20
Art. 57 Mancata utilizzazione dell'area	" 20
Art. 58 Collaudo delle opere e rimborso del deposito cauzionale	" 21
Art. 59 Salme o resti provenienti da altri Comuni	" 21
Art. 60 Manutenzione delle opere	" 21

Titolo IX - TOMBE INDIVIDUALI E DI FAMIGLIA POSTE IN TERRA

Art. 61 Norme per la concessione	" 22
Art. 62 Sovrapposizione di salme	" 22
Art. 63 Termini per la costruzione del monumento	" 22
Art. 64 Manutenzione - Revoca - Decadenza	" 23

Titolo X - COLOMBARI

Art. 65 Norme per la concessione	" 24
Art. 66 Lastre di chiusura ed ornamenti	" 24
Art. 67 Caratteristica dei feretri	" 24
Art. 68 Diritto di sepoltura e durata della concessione	" 24

Titolo XI - OSSARI E CINERARI

Art. 69 Ossario comune	" 25
Art. 70 Nicchie ossario	" 25
Art. 71 Cinerario comune	" 25
Art. 72 Cellette cinerarie	" 25

U. b. C. C.

Titolo XII - CREMAZIONE

Art. 73 Trasporto salma per la cremazione	pag. 26
Art. 74 Urna cineraria	" 26
Art. 75 Trasporto delle urne con le ceneri	" 26
Art. 76 Autorizzazione alla cremazione	" 26
Art. 77 Verbale di consegna dell'urna con le ceneri	" 27

Titolo XIII - AUTOPSIE ED IMBALSAMAZIONE

Art. 78 Autopsie	" 28
Art. 79 Imbalsamazioni	" 28
Art. 80 Imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività	" 28

Titolo XIV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 81 Esumazioni ed estumulazioni	" 29
Art. 82 Esumazioni ed estumulazioni straordinarie	" 29
Art. 83 Salme esumate d'ordine dell'Autorità giudiziaria	" 29
Art. 84 Divieto di apportare riduzioni a salme	" 30
Art. 85 Trasferimento di feretri in altra sede	" 30
Art. 86 Raccolta delle ossa	" 30
Art. 87 Personale che deve presenziare alle operazioni	" 30
Art. 88 Compensi per esumazioni ed estumulazioni	" 30

Titolo XV - SERVIZI CIMITERIALI

Art. 89 Manutenzione e vigilanza	" 31
Art. 90 Organizzazione del servizio cimiteriale	" 31
Art. 91 Custode del cimitero	" 31
Art. 92 Compiti del custode	" 31
Art. 93 Tenuta dei documenti obbligatori	" 31
Art. 94 Obblighi del custode seppellitore	" 32

Titolo XVI - NORME PER L'ACCESSO E LA VISITA AL CIMITERO

Art. 95 Orario di apertura del cimitero	" 33
Art. 96 Divieto d'ingresso	" 33
Art. 97 Prescrizioni particolari	" 33
Art. 98 Norme per i visitatori	" 33

Titolo XVII - COSTRUZIONE CIMITERO: Norme tecniche generali

Titolo XVIII - CONTRAVVENZIONI

Art. 99 Contravvenzioni	" 35
-------------------------	------

U. b. C. C.

Titolo XIX - Norme Generali

Art. 100 - Diritti ed obblighi	pag. 36
Art. 101 - Concessione gratuita	" 36
Art. 102 - Rimozione colombari	" 36
Art. 103 - Rimozione delle sepolture	" 37
Art. 104 - Decadenza della concessione	" 37
Art. 105 - Notifica decadenza	" 37
Art. 106 - Operazioni a seguito decadenza	" 37
Art. 107 - Accesso al Cimitero	" 38
Art. 108 - Illuminazione sepolture	" 38
Art. 109 - Responsabilità Comunali	" 38
Art. 110 - Abrogazione Regolamento	" 38
Art. 111 - Concessioni particolari	" 39

Titolo XX - Disposizioni finali

Art. 112 - Riferimento a norme	" 40
Art. 113 - Coordinamento sanitario	" 40
Art. 114 - Entrata in vigore Regolamento	" 40

U b C C .

Titolo I - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DI DECESSI

Art. 1. Denuncia dei casi di morte

È fatto obbligo ai familiari o chi per essi, ai direttori di ospedali, di istituti e di collettività, di denunciare, entro 24 ore dal decesso, ogni caso di morte di persona da loro assistita, all'Ufficio dello Stato Civile, dichiarando esattamente l'ora in cui avvenne il decesso.

Art. 2. Denuncia dei casi di morte da farsi dai medici

A norma dell'art. 103 sub a) del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e del primo comma dell'art. 1 del Regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, i medici curanti e necroscopi devono denunciare ogni caso di morte di persona da essi assistita o visitata, al Sindaco, indicando la malattia che, a loro giudizio, ne è stata la causa.

La denuncia di cui al comma precedente deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso: a) su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica; b) con modello rilasciato dal Comune come previsto dall'art. 141 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238.

L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.

Art. 3. Denuncia di casi di morte all'Autorità giudiziaria

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

Art. 4. Rinvenimento di resti mortali

Nel caso di rinvenimenti di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza e all'unità sanitaria locale competente per territorio che provvede, salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, ad incaricare dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo ed a comunicare i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 5. Visita del medico necroscopo

Ricevuta la denuncia di un decesso avvenuto nel territorio del Comune, il medico necroscopo, su incarico dell'autorità sanitaria locale competente esegue gli accertamenti per accertare la morte e rilascia il certificato previsto dall'art. 141 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238.

La visita del medico necroscopo deve sempre essere fatta non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e comunque non dopo le 30 ore.

Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate dal medico incaricato dell'Unità Sanitaria Locale competente.

Art. 6. Casi di morte per malattia infettiva ,

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva, il medico deve darne subito avviso al medico incaricato dell'Unità Sanitaria Locale per i necessari provvedimenti di disinfezione.

Art. 7. Rilascio dell'autorizzazione per la sepoltura

Ricevuta la dichiarazione del medico incaricato di constatare il decesso, l'Ufficiale dello Stato Civile rilascia l'autorizzazione per la sepoltura, in conformità alle norme previste dall'art. 141 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238.

La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere od ossa umane, di cui al precedente articolo 4.

Qualora sussistano i casi previsti dall'art. 3, il rilascio dell'autorizzazione sarà subordinato al nulla osta dell'Autorità giudiziaria.

U. b. C. C.

Art. 8. Nati morti e prodotti abortivi

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli 1, 2, 3 e 5 del presente regolamento.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intra-uterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Unità Sanitaria Locale competente.

A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Art. 9. Riscontro diagnostico

Fatti salvi i poteri, in materia, dell'Autorità giudiziaria, sono sottoposti al riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 15 febbraio 1961, n. 83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

Il coordinatore sanitario può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio, quando la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante, quando sussista il dubbio sulle cause di morte.

Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività, devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale ed adottando le misure concernenti la sorveglianza fisica del personale operatore a norma degli art. 6, 69 e 74 del D.P.R. 13 febbraio 1964 n. 185, in quanto applicabili.

I risultati del riscontro devono essere comunicati al Sindaco per l'eventuale rettifica della scheda di morte, da farsi dal medico incaricato dell'Unità Sanitaria Locale.

Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Ente che lo ha richiesto.

Titolo II - PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 10. Periodo di osservazione normale

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, nè essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, nè essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento, e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644 e successive modificazioni.

Art. 11. Periodo di osservazione cautelativo

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nel modo previsto dall'articolo precedente.

Art. 12. Riduzione del periodo di osservazione

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Art. 13. Posizione del corpo durante il periodo di osservazione

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non si ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva devono essere adottate speciali misure cautelative prescritte dal coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale competente.

L. 6 C.C.

Art. 14. Depositi di osservazione

Il deposito di osservazione per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento,

è ubicato presso la camera mortuaria del cimitero comunale. La camera mortuaria deve rispondere ai requisiti di cui agli artt. 64-65 del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con DPR 10/9/90 n. 285.

Durante il periodo di osservazione sarà assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita da parte dei famigliari di primo grado o persona incaricata dal Sindaco.

Per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:

- a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
- b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
- c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico-conservativo di cadaveri portatori di radioattività,

l'obitorio è ubicato presso la camera mortuaria del cimitero comunale.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'unità sanitaria locale competente, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

plb C.C.

Titolo III - DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI

Art. 15. Deposizione del cadavere nel feretro

Trascorso il periodo di osservazione prescritto dal precedente titolo, il cadavere, debitamente vestito o avvolto in un lenzuolo, può essere deposto nel feretro.

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere.

Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto.

Art. 16. Caratteristiche della cassa

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.

Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di 5 nel senso della larghezza fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con idoneo mastice.

Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.

Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.

È vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

Ogni cassa dovrà portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo secondo quanto disposto dagli artt. 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

225 C.C.

Titolo IV - TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 17. Trasporto dei cadaveri.

Il trasporto dei cadaveri al cimitero è gratuito per gli indigenti e a pagamento per gli altri richiedenti, secondo una tariffa stabilita dal C.C.

Qualora il servizio di trasporto sia dato in concessione a terzi, il corrispettivo per l'applicazione delle tariffe sarà versato direttamente alla Ditta concessionaria.

Il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

L'unità sanitaria locale competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari per assicurarne la regolarità.

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.

Art. 18. Caratteristiche dei carri per il trasporto.

I carri destinati al trasporto dei cadaveri su strada, debbono essere internamente rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile o disinfettabile.

Detti carri potranno essere posti in servizio, da parte dei Comuni e dei privati solo dopo che siano stati riconosciuti idonei dall'Unità Sanitaria Locale, che deve controllarne, almeno una volta all'anno, lo stato di manutenzione.

Un apposito registro dal quale risulti questa dichiarazione di idoneità, dovrà essere conservato sul carro in cui, ad ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

Art. 19. Trasporti con termini ridotti.

Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del titolo II, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Art. 20. Morti per infortuni o incidenti.

I morti per infortunio o altre cause negli stabilimenti o sulla strada o comunque giacenti su suolo pubblico, verranno trasportati alla camera di osservazione del cimitero o, in mancanza, alla camera mortuaria previa autorizzazione dell'Autorità giudiziaria. È demandata al custode la sorveglianza per avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Art. 21. Precauzione per i decessi a causa di malattie infettive

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

È consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l'unità sanitaria locale competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 22. Trasporti con mezzi speciali

Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero, si esegue a cura del Comune, in carro chiuso, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi degli altri mezzi speciali di trasporto previsti dall'art. 16, comma 1, lettera a) del Regolamento di polizia mortuaria 10 settembre 1990, n. 285.

Nei casi previsti dal suddetto articolo, ove il servizio dei trasporti con mezzi speciali non sia esercitato dal Comune e con diritto di privativa, il Comune, per i trasporti funebri che consenta di eseguire a terzi nel territorio comunale, e sempre che non si tratti di trasporti eseguiti da confraternite con mezzi propri, può imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per trasporti di ultima categoria.

Ove sia richiesto il trasporto di cadavere con mezzi di terzi, sia nel caso di partenza da questo Comune verso altro Comune o all'estero, sia nel caso di arrivo da un altro Comune e sempreché esso venga effettuato con gli automezzi di cui al precedente art. 18, il Comune potrà imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non supererà quella stabilita per i trasporti di ultima categoria svolgentisi nel territorio comunale.

Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme di militari eseguiti dalle Amministrazioni militari con mezzi propri.

Art. 23. Orari dei trasporti funebri

Il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.

Per il trasporto dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero qualora non ci fosse cerimonia religiosa, si deve seguire la via più breve.

Art. 24. Trasporto di salme in altro Comune

Per il trasporto di salme in altro Comune od all'estero, dovranno essere osservate le norme previste dagli artt. 25, 27 e 28 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.

Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso.

Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Art. 25. Modalità per il trasporto fuori Comune

Il trasporto della salma fuori del Comune sarà fatto con carro apposito chiuso, partendo dal domicilio, o dalla porta della chiesa o dalla camera mortuaria del cimitero nel caso si svolgano onoranze o cerimonie funebri con accompagnamento di corteo.

I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà presa in consegna dall'incaricato dell'accompagnamento.

Art. 26. Autorizzazione per il trasporto fuori Comune

Il trasporto di salma da Comune a Comune della Repubblica è autorizzato con decreto del Sindaco che ne dà comunicazione al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento ed eventualmente anche ai Sindaci dei Comuni in cui la salma dovesse sostare per onoranze.

L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del Comune deve essere munito del predetto decreto di autorizzazione.

Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore durante il trasporto stesso.

Titolo V - CONSEGNA DELLE SALME AL CIMITERO

Art. 27. Autorizzazione per la sepoltura

Il custode del cimitero non può ricevere nel cimitero, per essere inumati o tumulati, nessun cadavere, parte di esso od ossa umane, se non accompagnati dall'autorizzazione prevista dall'art. 6 del Regolamento approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.

Art. 28. Custodia dei documenti

Gli atti di cui al precedente articolo devono essere trattenuti dal custode del cimitero. Sugli stessi dovrà indicare il giorno e l'ora dell'eseguito seppellimento, il campo ed il numero d'ordine del cippo della fossa comune o della tomba o del loculo in cui è stato posto il cadavere.

Art. 29. Ricevimento di salme e resti mortali

Il custode del cimitero riceve:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata, esistente nel cimitero stesso;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del Regolamento 10 settembre 1990, n. 285;
- e) i resti mortali delle persone sopraelencate.

Art. 30. Deposito provvisorio di salme o di resti mortali

Nel caso di consegna al cimitero di salma o di resti mortali senza documenti o con documenti irregolari, il custode ne dispone la deposizione nella camera mortuaria, dandone immediata comunicazione all'Ufficio comunale per le pratiche richieste dal caso.

Titolo VI - INUMAZIONI

Art. 31. Sepolture

Le sepolture possono essere a inumazione o a tumulazione. Sono a inumazione le sepolture nella terra, secondo le norme dell'art. 68 e successivi del Regolamento di posizia mortuaria 10 settembre 1990, n. 285.

Sono a tumulazione le sepolture in loculi, cripte, celle o tombe individuali in muratura, cappelle, edicole, istituite secondo le norme di cui agli artt. 76, 77 e 78 del citato regolamento n. 285.

Per le inumazioni nei campi comuni non è tollerato l'uso dei feretri di metallo o di altro materiale non facilmente decomponibile.

Art. 32. Caratteristiche del terreno per le inumazioni.

Il cimitero deve avere campi destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto delle prescrizioni dettate dall'articolo 68 del citato regolamento n. 285.

Art. 33. Forma e classe dei campi

I campi per le sepolture ordinarie sono tutti della stessa forma e di una sola classe.

Essi sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila, procedendo senza soluzione di continuità.

I campi per le salme degli adulti sono indicati con le lettere A - B - C - D - del piano di distribuzione del cimitero.

Art. 34. Cippi indicativi

Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disagregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome, cognome e della data di nascita e di morte del defunto, a cura del custode del cimitero, dopo coperta la fossa con la terra.

Art. 35. Scavo della fossa

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 36. Dimensioni e disposizioni delle fosse per adulti

Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere una profondità non inferiore a metri 2; nella loro parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2.20 e larghezza di metri 0.80 e debbono distare l'una dall'altra almeno metri 0.50 da ogni lato.

I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0.50 che separeranno fossa da fossa, e provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontane dalle fosse di inumazione.

art 72 D.P.R. 10 settembre 1990 n° 285

Art. 37. Fosse per bambini di età inferiore ai dieci anni

Le fosse per inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri 2; nella parte più profonda una lunghezza di metri 1.50 ed una larghezza di metri 0.50 e debbono distare di almeno metri 0.50 da ogni lato.

I campi per l'inumazione dei bambini di età inferiore ai dieci anni sono indicati con le lettere B - C nel piano di distribuzione del cimitero.

Art. 38. Modalità di concessione

Le inumazioni vengono accordate gratuitamente ogni qual volta non sia richiesta una diversa sepoltura privata a pagamento. La loro durata è fissata in anni dieci (non rinnovabili).

Art. 39. Revoca e decadenza della sepoltura

Le sepolture a inumazione in concessione temporanea possono essere revocate per esigenze di pubblico interesse o per una diversa sistemazione dei campi del cimitero. In tal caso verrà assegnata un'altra sepoltura.

Art. 40. Caratteristiche delle casse per l'inumazione

Per la costruzione delle casse si richiamano le norme del Regolamento di polizia mortuaria 10 settembre 1990, n. 285 e dell'art. 16 del presente regolamento.

Art. 41. Norme riguardanti le sepolture a inumazione

Ogni cadavere all'inumazione deve essere sepolto in fossa separata dalle altre.
Per le sepolture comuni non è ammessa la scelta dei posti.
I campi sono contornati da cordoli di pietra con il numero progressivo delle fosse.
Sulle fosse è permesso il collocamento di croci o monumenti o lapidi in metallo, cemento, pietra, granito o marmo, previo pagamento della relativa tassa.
Sono vietate le sovrapposizioni di materiali facilmente deperibili.
Sono ammessi i ritratti a smalto con cornici in bronzo, portafiori e lampadari.
Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte. Per eventuali iscrizioni integrative è facoltà della Giunta Comunale, dietro domanda, di darne autorizzazione.

Art. 42. Ornamento con fiori e piante

Sulle sepolture private ad inumazione, quanto sulle tombe dei campi comuni, si possono deporre fiori o coltivare aiuole, purchè con le radici e coi rami non invadano le tombe vicine. Sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a metri 1,00. Nel caso superassero detta misura, dovranno essere ridotti, su semplice invito dell'ufficio, all'altezza prescritta.

Qualora ci fosse inadempienza il Sindaco disporrà d'autorità per il taglio ed anche per lo stradicamento.

È consentita pure la posa di cordoni a delimitazione del posto, previo pagamento del diritto fisso previsto nell'allegata tabella.

co. Delb. C.C.

Art. 43. Caratteristiche dei monumenti - Prescrizioni.

I monumenti realizzabili nei campi a inumazione non dovranno superare l'altezza di cm. 180, misurata sopra il piano dei vialetti pedonali.

Solo in caso di opere di speciale fregio artistico, è facoltà dell'Amministrazione Comunale, sentita la Commissione Edilizia, di consentire anche maggiori altezze.

Quando il monumento non occupa per intero lo spazio, dovrà essere contornato da cordoli in pietra aventi una sezione non inferiore a cm. 10 x 15 e nello spazio racchiuso dai cordoli dovranno esserci coltivazioni a verde o a fiori oppure manto di calcestruzzo con ghiaietto colorato.

Non è consentito collocare un unico monumento su due o più sepolture contigue se non trattasi di parenti e se le concessioni non abbiano scadenza contemporanea.

Il Sindaco, avrà facoltà di ordinare la rimozione degli accessori che, per loro forma, le dimensioni, lo stato di conservazione ed il modo di applicazione, fossero ritenuti in contrasto col decoro e con l'estetica del Cimitero.

Art. 43/I. Scadenza della concessione - Recupero materiali

Alla scadenza del periodo di concessione delle sepolture temporanee, i monumenti, le lapidi e tutti indistintamente i segni funerari posti sulla tomba, ad eccezione dei ritratti, passeranno in proprietà del Comune.

E' facoltà dell'Amministrazione comunale, su istanza degli interessati presentata prima della suddetta scadenza, autorizzare il ritiro dei materiali di cui sopra da parte degli aventi diritto, in considerazione della destinazione che potrà essere data agli stessi e della loro importanza artistica.

Tutto ciò che passerà in proprietà del Comune alla scadenza della concessione sarà, a cura dello stesso Comune, distrutto o utilizzato per costruzioni o riparazioni del cimitero.

I congiunti che alla scadenza della concessione vorranno conservare i resti mortali del defunto nelle cellette ossario, dovranno presentare apposita istanza all'Ufficio comunale prima della scadenza stessa.

TITOLO VII - TUMULAZIONI

Art. 44 - Sepolture a tumulazione

Le sepolture a tumulazione sono tutte di durata superiore al ventennio, hanno carattere privato e sono soggette al pagamento di una tassa di concessione istituita dal Consiglio Comunale e periodicamente aggiornata dalla Giunta Municipale.

Esse costituiscono materia di speciale concessione amministrativa da parte del Comune, in quanto il Cimitero, a norma dell'art. 824 del C.C., ha carattere demaniale ed è quindi inalienabile.

Con la concessione, pertanto, il Comune non vende, nè affitta terreno od opere, ma concede al privato una parte di terreno o di opere da adibire a sepoltura, con diritto esclusivamente di uso.

Art. 44/I - Caratteristiche e prescrizioni particolari

Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo, o nicchia separati.

I loculi possono essere a più piani sovrapposti.

Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.

La struttura del loculo e del manufatto, sia costruito in modo tradizionale che prefabbricato, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per le costruzioni in zone sismiche.

Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 Kg./mq.

Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono essere impermeabili ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tale proprietà.

I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno onde evitare l'eventuale fuoriuscita di liquido.

La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni ad una testa, intonacata e lisciata sulla parte esterna.

E consentita altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato e vibrato o similare di spessore idoneo atto ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo, secondo quanto disposto dall'art. 24 del presente Regolamento.

Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 45. Tipi e durata delle concessioni

Le concessioni relative alle sepolture a tumulazione sono le seguenti:

- A - Aree per cappelle ed edicole (max 12 posti + ossari 12, denominate anche tombe o cappelle di famiglia)
La durata della concessione è fissata in anni 99; per le concessioni precedenti al 21.10.1975, aventi durata eccedente i 99, il Comune procederà alla loro revoca, trascorso un periodo di anni 50 dall'ultima tumulazione.
- B - Posti in terra per tombe di famiglia
La durata della concessione è fissata in anni 50 salvo rinnovi.
- C - Posti in terra per tombe in muratura a 2 posti
La durata della concessione è fissata in anni 50 salvo rinnovi.
- D - Posti in terra per tombe individuali in muratura
La durata della concessione è fissata in anni 30 salvo rinnovi.
- E - Loculi individuali
La durata della concessione è fissata in anni 50 salvo rinnovi.
- F - Nicchie ossario individuale (cellette) per la raccolta dei resti mortali
La durata della concessione è fissata in anni 50 salvo rinnovi.
- G - Cellette cinerarie per la raccolta delle ceneri di cadavere cremato
La durata della concessione è fissata in anni 50 salvo rinnovi

Le caratteristiche dei feretri da tumularsi nelle cappelle di famiglia e nelle tombe in muratura, sono conformi a quelle previste per i colombari.

Art. 46. Atto di concessione

La concessione di sepolture a tumulazione individuale può essere accordata a persone, comunità ed enti, secondo la disponibilità.

La concessione deve risultare da apposito atto da stipularsi fra il Comune ed il Concessionario.

I concessionari devono trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 29 del presente Regolamento.

Le concessioni saranno inoltre accordate ai nati in Veduggio ed ai cittadini residenti in questo Comune, nonché ai loro discendenti ed ascendenti in linea retta oltre che al coniuge, parenti ed affini entro il 2° grado, anche se residenti altrove, purché abbiano compiuto il 60° anno di età.

La Giunta Municipale potrà altresì deliberare eventuali concessioni, anche in condizioni diverse da quelle contemplate, per situazioni particolari non prevedibili in via astratta e generale, purché adeguatamente motivate.

Art. 47. Pagamento della concessione - Cauzione

Prima della stipulazione dell'atto il concessionario deve versare:

- a) l'importo della concessione in conformità alla tariffa comunale vigente;
- b) l'importo della spesa e dei diritti contrattuali.

E' facoltà del Comune di richiedere il versamento di una cauzione pari ad un quinto dell'importo corrispondente all'area concessa, a garanzia della regolare costruzione delle opere ed a salvaguardia di eventuali danni arrecati alla proprietà comunale o privata.

L'importo della concessione è stabilito con deliberazione della Giunta Comunale sulla base delle tariffe vigenti.

Art. 48. Doveri dei concessionari

La concessione è subordinata all'accettazione e osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto e dai progetti se richiesti.

Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie e loculi, sono a carico dei concessionari.

Art. 49. Decorrenza della concessione - Rinnovi

Le concessioni di qualsiasi tipo hanno decorrenza dalla data della stipulazione della concessione.

Alla scadenza delle singole concessioni, i concessionari od i loro successori aventi diritto, potranno chiedere la riconferma della sepoltura per un altro periodo di uguale durata di quello stabilito per la prima concessione, che verrà accordata secondo la disponibilità e previo il pagamento della tariffa in vigore all'atto del rinnovo della concessione.

Art. 50. Scadenza della concessione

La mancanza della richiesta di riconferma, da farsi entro tre mesi dalla scadenza, costituirà una legale presunzione di abbandono ed il Comune non è tenuto ad effettuare ricerche per rintracciare gli interessati, ma provvederà ad affiggere sei mesi prima della scadenza della concessione, apposito avviso al cimitero con l'elenco delle concessioni in scadenza.

Quanto posto sulle sepolture scadute cadrà in proprietà del Comune che procederà alla distruzione di lapidi, monumenti, segni funerari, o li userà per lavori di riparazione o manutenzione del cimitero.

Per le opere di valore artistico o storico e per le cappelle, l'Amministrazione comunale deciderà di volta in volta l'eventuale utilizzazione, restando esclusi scopi speculativi.

co. Delb C. C.

Titolo VIII - CAPPELLE ED EDICOLE

Art. 51. Concessione dell'area

Le cappelle potranno essere costruite sulle aree appositamente individuate. All'atto della presentazione della domanda, da redigersi in competente carta legale, per la concessione dell'area per la costruzione di cappelle, edicole o monumenti per sepolture di famiglia, il richiedente dovrà versare l'intero importo corrispondente, previsto dalla tariffa vigente.

A versamento effettuato verrà redatto e sottoscritto dalle parti l'atto di concessione.

La concessione è a tempo determinato e la sua durata non può essere superiore a 99 anni, salvo rinnovo.

Art. 52. Presentazione dei progetti ed esecuzione dei lavori

I progetti per la costruzione di cappelle di famiglia dovranno essere presentati entro sei mesi dalla data della concessione dell'area.

La costruzione dell'opera dovrà iniziarsi entro i termini della validità dell'autorizzazione comunale e portata a termine entro un anno dalla data dell'autorizzazione dell'Ufficio tecnico comunale. L'opera progettata dovrà avere le caratteristiche tecniche di cui all'art. 76 del D.P.R. n° 285/90. Inoltre, i progetti dovranno provvedere l'accesso ai loculi direttamente dalla parte superiore della tomba senza alcuna manomissione dell'area esterna ed avere una apertura minima di mt. 2 x 1.

Art. 53. Modalità per la presentazione dei progetti

Le domande per la costruzione di cappelle devono essere redatte su carta legale e firmate dal concessionario. Si dovranno allegare, in triplice esemplare, i progetti e dare dettagliata descrizione dell'opera da eseguire e dei materiali da usare. I disegni delle edicole saranno delineati in pianta in scala non inferiore a 1:50.

I disegni devono recare la firma del progettista, del direttore dei lavori, e dell'esecutore che dovrà depositare la propria firma in Comune prima dell'inizio dei lavori.

Il Comune potrà richiedere eventuali altre notizie che riterrà necessarie e, nel caso di opere di rilevante importanza decorativa, disegni o fotografie del bozzetto per sottoporli alla Commissione edilizia.

I singoli progetti debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere della Commissione edilizia e del coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale competente.

Nell'atto di approvazione del progetto verrà definito il numero di salme che potranno essere accolte nel sepolcro.

Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.

Nessuna modifica può effettuarsi al progetto originale autorizzato dal Comune, senza averne fatta richiesta ed ottenuta l'approvazione da parte del Comune.

Art. 54. Prescrizioni da osservare nel corso dei lavori

All'esecutore dei lavori è fatto obbligo di recingere lo spazio su cui deve sorgere l'opera, mediante apposito assito, senza occupare altri posti limitrofi, e limitando l'eventuale occupazione dei viali circostanti a piccole porzioni che verranno indicate dall'Ufficio tecnico comunale.

Durante l'esecuzione dei lavori è fatto obbligo di usare tutte le precauzioni atte a non recare danni né alla proprietà comunale né ai manufatti di proprietà privata, ritenendosi il concessionario e l'esecutore dei lavori responsabili in solido dei danni che venissero provocati.

L'altezza delle edicole (cappelle) non potrà superare ml. 6.00 e ogni cappella potrà avere n° 12 loculi come capienza massima + 12 ossari.

Art. 55. Diritti di sepolcro

Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

Può altresì essere consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari.

Art. 56. Ossari, cinerari, colombari

Nelle cappelle di famiglia è consentita la costruzione di ossari, cinerari e colombari. Per questi ultimi si richiamano le norme di cui all'art. 65 del presente regolamento.

Art. 57. Mancata utilizzazione dell'area

Qualora il concessionario non iniziasse i lavori entro i termini fissati dall'art. 52, la concessione dell'area s'intende decaduta ed il Comune, a titolo del subito vincolo e di penale per la mancata attuazione dell'opera, incamererà il deposito cauzionale e restituirà l'area.

Art. 58. Collaudo delle opere e rimborso del deposito cauzionale
Il deposito cauzionale previsto dall'art. 47 verrà rimborsato dopo il collaudo delle opere effettuato dal medico incaricato dell'Unità Sanitaria Locale e dall'Ufficio tecnico comunale.
Qualora l'opera non corrisponda a quanto precisato nel progetto, il deposito cauzionale verrà incamerato dal Comune, salve eventuali altre sanzioni previste dalle vigenti norme legislative e regolamentari.

Art. 59. Salme o resti provenienti da altri Comuni
Nelle cappelle di famiglia sono ammesse le salme od i resti o le ceneri delle persone ovunque decedute o già altrove sepolte, che risultino averne diritto secondo le norme di cui all'art. 55.

Art. 60. Manutenzione delle opere
I concessionari di cappelle di famiglia od i loro successori o gli aventi diritto hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle costruzioni e di eseguire restauri o lavori che l'Amministrazione comunale ritenesse di dover prescrivere per ragioni di sicurezza, di igiene o di decoro.
I lavori dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune.
In caso di inadempienza si procederà a norma di legge e del presente regolamento, non escludendo la decadenza della concessione.

Titolo IX - TOMBE INDIVIDUALI E DI FAMIGLIA POSTE IN TERRA

Art. 61. Norme per la concessione

La concessione di spazi per tombe individuali in muratura costituisce materia di speciale concessione amministrativa da parte del Comune.

La concessione ha la durata di anni 50.

Sono applicabili, per la parte compatibile, le norme riguardanti i progetti per le cappelle di famiglia, di cui all'art. 51 e seguenti.

Art. 62. Sovrapposizione di salme

Nelle tombe individuali in muratura è ammessa la sovrapposizione di salme, nel limite massimo di due, previa collocazione di tombette in cemento. Le salme devono essere racchiuse in cassa metallica ed in altra di legno forte, entrambe corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Tanto per le salme già sepolte, quanto per quelle in sovrapposizione si deve costruire apposita e separata nicchia o loculo in muratura, secondo le norme prescritte dall'art. 76 del Regolamento di polizia mortuaria 10 settembre 1990, n. 285, e quelle che potranno essere impartite caso per caso dagli Uffici competenti.

Per ciascuna sovrapposizione dovrà essere versato al Comune il corrispettivo previsto da apposita tariffa.

La concessione delle sovrapposizioni scadrà contemporaneamente alla primitiva concessione e l'eventuale suo rinnovo comporterà automaticamente quello delle altre sepolture in sovrapposizione.

Pertanto il concessionario dovrà versare, all'atto del rinnovo, i corrispettivi per tutte le salme tumulate.

Le sovrapposizioni, fermo restando il limite di 2, sono ammesse soltanto per:

- a) ascendenti e discendenti in linea retta di qualunque grado;
- b) fratelli e sorelle consanguinei;
- c) coniuge

E' ammesso anche il collocamento di cassetine con i resti o con le ceneri di altre salme, dietro pagamento del corrispettivo minimo fissato per il posto in ossario o in cinerario e dietro consenso scritto del concessionario o successore.

Nelle tombe di famiglia in muratura è ammessa la sovrapposizione di salme nel limite massimo di 3, previo l'affiancamento di un vestibolo dalle dimensioni uguali a quelle di un posto

Art. 63. Termini per la costruzione del monumento

La costruzione del monumento deve avvenire entro un anno dalla data della tumulazione della salma. In mancanza la Amministrazione comunale disporrà la estumulazione della stessa e la sua inumazione in campo comune. Al concessionario o al successore verrà restituito il 70 per cento del corrispettivo versato per l'area.

Art. 64. Manutenzione - Revoca - Decadenza

Per quanto riguarda la revoca e la decadenza della concessione dell'area, la manutenzione ordinaria e straordinaria, si applicano per le tombe in muratura, le norme previste dagli articoli 57 e 60.

Titolo X - COLOMBARI

Art. 65. Norme per la concessione

La concessione dei colombari è regolata dalle norme di cui al precedente titolo IX.

E' ammessa la concessione di colombari a persone viventi, dietro pagamento della tariffa in atto al momento della concessione. La decorrenza inizierà dalla data di concessione. Nei colombari è ammesso il collocamento di cassette con i resti o con le ceneri di altre salme, dietro pagamento del corrispettivo minimo fissato per il posto in ossario o in cinerario, e dietro consenso scritto del concessionario o successore.

Art. 66. Lastre di chiusura ed ornamenti

Le lastre di chiusura dei colombari saranno conformi alle prescrizioni che verranno date dal Comune.

Alle lastre dei colombari potranno essere applicati ornamenti in bronzo, nonché portafiori, lampade votive e ritratti a smalto ed in porcellana, purché autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

Art. 67. Caratteristica dei feretri

Per la tumulazione nei colombari è prescritta la duplice cassa: una di lamina di zinco o di piombo e l'altra, esterna, di legno (vedi art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285).

Art. 68. Diritto di sepoltura e durata della concessione

Il diritto di sepoltura è riservato alla sola persona per la quale venne stipulata la concessione. Non può quindi essere ceduto in alcun modo ed a qualsiasi titolo ad altri.

La concessione ha la durata di anni (1) 50. Alla scadenza il loculo rientrerà in possesso del Comune ed i resti mortali verranno posti nell'ossario comune. E' data facoltà agli eredi di rinnovare la concessione per un uguale periodo di tempo, dietro pagamento dell'ammontare dell'intera tariffa in vigore all'atto della scadenza. E' anche facoltà degli eredi di collocare i resti mortali in appositi ossari a pagamento.

(1) vedi art. 45

Titolo XI - OSSARI E CINERARI

Art. 69. Ossario comune

Le ossa che si rinvennero in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, consistente in una cripta sotterranea, costruita in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

Art. 70. Nicchie ossario

Le nicchie ossario raccolgono in cassette di zinco saldate a fuoco, e con targhetta portante il nome ed il cognome del defunto, i resti di cadaveri esumati da qualsiasi sepoltura. Ogni cassetta deve, di norma, contenere i resti di una sola persona.

Sulle lastre di chiusura delle nicchie ossario deve essere indicato, a cura del concessionario, il cognome, il nome e la data di morte delle persone cui i resti appartengono.

La concessione ha la durata di anni (1) - 50 - dalla data della stipulazione.

Art. 71. Cinerario comune

Il cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione, è ubicato presso il Cimitero.

Art. 72. Cellette cinerarie

Per l'accoglimento delle urne cinerarie è previsto nel cimitero la stessa sistemazione delle cassette-ossario.

La concessione ha la durata di anni (1) - 50 - dalla data della stipulazione.

(1) Vedi art. 45.

Titolo XII - CREMAZIONE

Art. 73. Trasporto salma per la cremazione

Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle ceneri risultanti dalla cremazione al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto emesso dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso. All'infuori di questo caso il trasporto delle ceneri di un cadavere da Comune a Comune è sottoposto all'autorizzazione di cui all'art. 26.

Art. 74. Urna cineraria

Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere, deve avere le dimensioni per essere accolta dalle cellette-ossario. L'urna deve portare all'esterno l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

Art. 75. Trasporto delle urne con le ceneri

Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo eventuali indicazioni del coordinatore sanitario nel caso di presenza di nuclidi radioattivi.

Art. 76. Autorizzazione alla cremazione

La cremazione di ciascun cadavere è autorizzata dal Sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell'articolo 20 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per coloro i quali al momento della morte risultano iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questo non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale risulti chiaramente la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione. L'autorizzazione non può essere concessa se la richiesta non è corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal Coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità giudiziaria.

Art. 77. Verbale di consegna dell'urna con le ceneri

La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'art. 343 del T. U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l'urna ed il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio di stato civile.

Se l'urna è collocata nel cimitero, il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall'incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono conservate le ceneri.

Le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione oltre che nel cimitero possono essere accolte anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali od anche in colombari privati. Questi ultimi debbono avere le caratteristiche delle singole nicchie cinerarie del cimitero comunale, debbono avere destinazione stabile e debbono offrire garanzia contro ogni profanazione.

Titolo XIII - AUTOPSIE ED IMBALSAMAZIONE

Art. 78. Autopsie

Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità giudiziaria, devono essere eseguite da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al Coordinatore sanitario per la eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 2.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva, il Medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al Coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale competente ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie 2 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche. Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui all'art. 9 comma 6 del presente Regolamento. Quando nel corso di una autopsia non ordinata dall'Autorità Giudiziaria si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

Art. 79. Imbalsamazioni

I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione dei cadaveri devono essere eseguiti, sotto il controllo del Coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale, da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:

- a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione del procedimento che intende seguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
- b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

Art. 80. Imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo seguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di leggi vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a norma degli artt. 6, 69 e 74 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185 in quanto applicabili.

Titolo XIV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 81. Esumazioni ed estumulazioni

Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.

Le ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione o, se trattasi di sepoltura privata, alla scadenza della concessione.

Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco e saranno fatte nelle ore in cui il sacro recinto è chiuso al pubblico e possibilmente nelle prime ore del mattino.

Le esumazioni straordinarie si eseguono qualunque sia il tempo del seppellimento, dietro ordine del Sindaco allo scopo di trasferire i cadaveri in altre sepolture o per essere sottoposti a cremazione, o dell'Autorità Giudiziaria per esigenze della giustizia.

Le fosse liberate dai resti del feretro, si riutilizzano per nuove inumazioni.

Per le estumulazioni si applicano le norme previste dall'art. 86 del D.P.R. n° 285/90.

Per le operazioni di esumazione ed estumulazione, si deve redigere processo verbale in duplice copia, del quali uno da consegnare all'Autorità Sanitaria e l'altro da trattenere presso il Custode del Cimitero.

Art. 82. Esumazioni straordinarie

Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
- b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte ed il Coordinatore sanitario dichiari che essa possa eseguirsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute;

Art. 83. Salme esumate d'ordine dell'Autorità Giudiziaria.

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie, con l'osservanza delle norme da detta Autorita eventualmente suggerite.

Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria locale e dell'incaricato del servizio di custodia.

Le esumazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione novantanovennale, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal Sindaco.

Per le salme esumate o estumulate da tombe a terra allo scadere di concessioni, il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di 5 anni.

Art. 84. Divieto di apportare riduzioni a salme

È vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere, previsto dall'art. 410 del codice penale.

Art. 85. Trasferimento di feretri in altra sede

Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.

Art. 86. Raccolta delle ossa

Le ossa che vengono rinvenute nelle operazioni di esumazione o di estumulazione devono essere raccolte diligentemente e depositate nell'ossario comune a meno che coloro vi avessero interesse abbiano fatto domanda di raccoglierle nell'apposita cassetta e deporle nelle cellette-ossario di cui all'art. 70.

Art. 87. Personale che deve presenziare alle operazioni

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore sanitario dell'Unità Sanitaria Locale e dell'incaricato del servizio di custodia.

Art. 88. Compensi per esumazioni ed estumulazioni

Per le esumazioni e le estumulazioni di salme autorizzate dal Sindaco per conto di interessati privati, saranno richiesti i compensi per assistenza ed onere prestate dal personale, come stabilito da apposita tariffa.

Titolo XV - SERVIZI CIMITERIALI

Art. 89. Manutenzione e vigilanza

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria del cimitero spettano al Sindaco. Il Coordinatore sanitario controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 90. Organizzazione del servizio cimiteriale

Concorrono all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale:

- a) per la parte amministrativa l'Ufficio demografico, sezione servizio funebre;
- b) per la parte sanitaria il Coordinatore sanitario dell'unità sanitaria competente;
- c) per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti ed ampliamenti, manutenzione, ecc.) l'Ufficio tecnico.

Art. 91. Custode del cimitero

Il custode del cimitero è alle dipendenze dell'Ufficio demografico per quanto riguarda i servizi cimiteriali e quelli relativi ai funerali, e del Coordinatore sanitario per quanto riguarda le norme igienico-sanitarie.

Art. 92. Compiti del custode

Il custode del cimitero è incaricato di assolvere gli specifici compiti attribuitigli dal Regolamento di polizia mortuaria, approvato con il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché dal presente Regolamento comunale.

Art. 93. Tenuta dei documenti obbligatori

Il custode, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 7; egli inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare, vidimato dal Sindaco:

- 1) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e

data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 7, l'anno, il giorno e l'ora della inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;

2) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;

3) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;

4) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.

I registri sopra indicati debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.

Un esemplare di detti registri deve essere consegnato, ad ogni fine di anno, all'archivio del Comune per essere conservato, restando l'altro presso il servizio di custodia.

Art. 94. Obblighi del custode seppellitore

Il responsabile del servizio di custodia del cimitero deve altresì:

a) aprire e chiudere i cancelli d'ingresso secondo l'orario stabilito;

b) esercitare durante l'orario di apertura al pubblico, una assidua vigilanza affinché sia da parte dei visitatori, che del personale addetto ai lavori privati venga mantenuto un contegno corretto e non vengano arrecati danni né alla proprietà comunale, né a quella privata;

c) impedire l'esecuzione di lavori se non autorizzati dall'Amministrazione comunale;

d) segnalare al Comune eventuali danni riscontrati alla proprietà comunale o a quella privata;

e) curare la pulizia dei portici e dei locali del cimitero;

f) curare la nettezza dei viali e degli spazi fra le tombe;

g) provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi, ecc.;

h) eseguire gli stermi nelle misure prescritte e provvedere alla sepoltura delle salme.

Inoltre ha l'obbligo di:

1) ricevere ed accompagnare le salme sino al luogo della sepoltura, accertandosi della loro esatta destinazione;

2) assistere a tutte le operazioni proprie dei servizi cimiteriali (inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni, ecc.), dando — se richiesto — assistenza e prestazioni ad autopsie ed imbalsamazioni;

3) provvedere, nel caso di esumazioni ordinarie, al collocamento delle ossa nell'ossario comune o, qualora da parte dei familiari sia stata ottenuta la prescritta concessione, collocare i resti mortali nell'apposita cassetta, ponendola nella cella-ossario;

4) consegnare al Comune gli oggetti preziosi e i ricordi personali eventualmente rinvenuti nel corso delle operazioni cimiteriali.

L'Amministrazione Comunale si riserva di appaltare tali obblighi a Ditta privata, assicurandone comunque l'esecuzione di quei compiti che sono di sua competenza.

(1)

Titolo XVI - NORME PER L'ACCESSO E LA VISITA AL CIMITERO

Art. 95. Orario di apertura del cimitero

Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo gli orari stabiliti dalla Giunta Comunale ed affissi all'ingresso del cimitero stesso.

Dopo la chiusura nessuno potrà entrare nel cimitero, fatta eccezione per gli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria, nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 96. Divieto d'ingresso

È vietato l'ingresso:

- ai fanciulli minori di anni dieci se non accompagnati da persone adulte;
- a chi porti con sé cani od altri animali anche se tenuti al guinzaglio.

Nell'interno del cimitero non è ammessa la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli che servono alle imprese per il trasporto di materiali e di quelli degli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 97. Prescrizioni particolari

È vietato eseguire lavori di costruzione o di restauro alle tombe nei giorni festivi, salvo casi eccezionali e previa autorizzazione del Comune.

Durante il mese di ottobre potranno concedersi permessi anche nei giorni festivi per l'esecuzione di lavori di restauro alle lapidi.

L'introduzione di monumenti e di materiali da costruzione nel cimitero è vietata nel periodo dal 29 ottobre al 4 novembre.

Art. 98. Norme per i visitatori

Nell'interno del cimitero i visitatori devono tenere un contegno corretto.

È vietato:

- a) attraversare le fosse e calpestare aiuole e tappeti verdi;
- b) asportare materiali od oggetti ornamentali, fiori, arbusti, corone;
- c) recare qualsiasi danno o sfregio ai muri del cimitero, alle cappelle, alle lapidi, ecc.;
- d) gettare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi cesti raccoglitori;
- e) sedere sui tumuli o sui monumenti e camminare sulle tombe;
- f) disturbare in qualsiasi modo i visitatori.

Titolo XVII - Costruzione cimitero: norme
tecniche generali.

Per le disposizioni in materia, si rinvia agli artt. 54
e seguenti del D.P.R. 10.9.1990, n° 285, ed eventuali
successive modificazioni.

Titolo XVIII - CONTRAVVENZIONI

Art. 99. Contravvenzioni

La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1256, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai fini dell'osservanza delle norme del presente Regolamento, al personale addetto al Cimitero sono attribuite la qualifica e le funzioni di agente giurato ai sensi di legge.

Per l'accertamento delle contravvenzioni si osserverà il procedimento stabilito dagli art. 106 e seguenti del T.U. della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. 3.3.34 n° 383 e successive modificazioni.

TITOLO XIX NORME GENERALI

Art. 100 Diritti e obblighi

I diritti e gli obblighi inerenti le concessioni per sepoltura di famiglia sono trasmissibili per diritto ereditario.

I trapassi per successione devono essere comprovati da titolari regolari (atto notarile o attestazione giudiziale) dai quali risultino le successioni stesse. Se la successione è testamentaria, è richiesto estratto del relativo atto.

Se i nuovi titolari per successione sono più di uno, questi devono designare entro un anno, e comunque prima che venga compiuto qualsiasi atto di disposizione sulla sepoltura, uno fra essi che assuma verso il Comune l'esercizio dei diritti e degli obblighi inerenti la concessione, ferma restando la responsabilità solidale di tutti i titolari.

La presa d'atto del Comune, a tutti gli effetti, del trapasso, è subordinata all'esecuzione, nella cappella o tomba di famiglia, delle opere che si rendessero necessarie, a giudizio del Comune, per ragioni di decoro, di igiene e di sicurezza.

I documenti relativi ai trapassi saranno conservati negli atti del Comune.

Art. 101 Concessione gratuita

Le persone già titolari da oltre 20 anni di posti a perpetuità che lascino tali posti alla libera disponibilità del Comune, avranno diritto alla concessione gratuita di una celletta ossario per ciascun posto rilasciato. Le spese per la estumulazione e per la sistemazione nell'ossario saranno totalmente a carico del Comune.

Art. 102 Rimozione dai colombari

Qualora, a richiesta delle famiglie ed osservate le disposizioni del caso, i cadaveri tumulati nei colombari o nelle tombe individuali vengano estratti e trasportati altrove, il colombario o la cella rimasta vuota ritorna a completa disposizione del Comune, senza alcun diritto da parte degli interessati a qualsiasi indennizzo o compenso.

Qualora a richiesta delle famiglie di rinuncia del colombario, ossario o terreno rimasto inutilizzato, lo stesso ritorna a completa disposizione del Comune con diritto da parte degli interessati ad un indennizzo pari al 30 % della somma pagata al momento della concessione.

Art. 103. Rimozione delle sepolture per esigenze di servizio

Per esigenze di servizio e comunque nel caso di realizzazione di opere di carattere generale, ampliamenti, trasformazioni, riordini, ecc., il Comune ha la facoltà di rimuovere qualsiasi sepoltura, comprese le cappelle e le tombe di famiglia, dandone congruo preavviso ai concessionari ed accordando ai medesimi altra sepoltura, di pari valore e durata, a carico del Comune.

Art. 104. Decadenza della concessione per inadempienza

Dal vincolo della durata della concessione si intendono in ogni caso decadute, anche prima della scadenza del termine, le sepolture a tumulazione (di qualsiasi tipo, comprese le cappelle e le tombe di famiglia) che non risultino sistemate a norma del presente Regolamento, o per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o per abbandono.

Si considera abbandonato lo stato gravemente indecoroso della sepoltura a seguito di mancata manutenzione. Il giudizio sullo stato della sepoltura è espresso dal Sindaco o Assessore all'Igiene e Sanità.

Art. 105. Notifica e pubblicità della decadenza

Verificandosi la fattispecie di cui al precedente art. 99.6., verrà notificata al concessionario, o agli aventi diritto, specifica diffida sindacale per l'esecuzione dei lavori necessari.

Decorso il periodo (non superiore a due mesi) indicato nella diffida, a meno che non ricorrano validi motivi per una proroga, verrà dichiarata la decadenza della concessione con formale atto della Giunta Municipale, da notificarsi al concessionario o agli aventi diritto.

Nel caso che il concessionario o gli aventi diritto non risultino reperibili, sarà apposto un avviso sulla sepoltura per la durata di almeno sei mesi.

Trascorso tale periodo, l'avviso verrà pubblicato all'Albo del Cimitero e all'Albo pretorio del Comune per la durata di 30 giorni, dopo di che la decadenza della concessione manifesterà tutti i suoi effetti.

Art. 106. Operazioni a seguito di decadenza

In conseguenza della pronunciata decadenza, il Comune provvede alla estumulazione della salma (o delle salme), e le spoglie o resti saranno destinati all'ossario comune del

Cimitero, mentre verranno distrutti i resti del feretro. Di tutte le operazioni verrà redatto apposito verbale.

Tutto ciò che è posto sulla sepoltura cadrà in proprietà del Comune (vedi art. 43 del presente Regolamento) ed il concessionario, o gli aventi diritto, non potranno richiedere ed esigere alcun rimborso.

Art. 107. Permesso di accesso al cimitero

Nessuno potrà eseguire lavori murari o di posa di monumenti se non preventivamente autorizzati dall'Ufficio Tecnico Comunale. Il permesso di accedere al Cimitero verrà rilasciato su apposito modulo e sarà valido solo per i giorni e gli orari in esso indicati.

Per eseguire lavori in via continuativa all'interno del Cimitero, le imprese dovranno essere iscritte in un apposito albo Comunale.

Art. 108. Illuminazione delle sepolture

Nelle cappelle e sulle tombe di famiglia, nei posti interrati, sulle fosse comuni, è consentita l'illuminazione votiva ad olio od a cera.

Sulle lapidi dei loculi ed ossari è vietato il predetto tipo di illuminazione al di fuori degli appositi contenitori onde evitare pericoli di incendio e per non imbrattare i marmi di rivestimento.

Il servizio di illuminazione elettrico è esercitato dal Comune o da ditta convenzionata con diritto di privativa e secondo apposito regolamento.

Art. 109. Responsabilità dell'Amministrazione comunale

L'Amministrazione Comunale, pur ponendo ogni cura perchè siano evitati danni o furti alle sepolture, non assume alcuna responsabilità per atti commessi nel Cimitero da persone estranee alla propria organizzazione.

Art. 110. Abrogazione del precedente Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'intera materia dei servizi e delle concessioni cimiteriali; pertanto si intendono abrogate le disposizioni contenute nel precedente Regolamento, nonchè in tutti gli altri atti successivi in materia.

Art. 111. Concessioni particolari

Per tutte le sepolture a tumulazione, accordate in perpetuità o con date di concessione diverse da quelle del presente Regolamento, prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, il Comune garantisce la durata delle concessioni medesime fissate dai rispettivi atti di concessione, ferma restando anche la tariffa vigente all'epoca del rilascio della concessione stessa.

La presente norma transitoria perde efficacia nel caso di permuta di una delle predette concessioni con altra disciplinata dal nuovo Regolamento.

Titolo X X - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 112. Riferimento a norme.

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si richiamano le disposizioni del "Regolamento di polizia mortuaria" approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni.

Art. 113. Coordinamento sanitario

Il Comitato di gestione dell'USSL n° 7 con deliberazione n° 235 del 10.4.91 ha delegato agli adempimenti a carico del Coordinatore sanitario al dirigente del Servizio n° 1.

Di conseguenza, nel presente Regolamento, al posto di coordinatore sanitario si legga: Dirigente del servizio n° 1.

Con la stessa deliberazione, l'USSL n° 7 ha anche delegato le competenze fissate dall'art. 76, comma 5 del presente Regolamento al Direttore sanitario dell'USSL n° 7.

L'USSL n° 7 ha individuato altresì il Servizio n° 1 come struttura operativa preposta allo svolgimento di tutti gli altri adempimenti che il presente Regolamento assegna genericamente all'USSL.

Art. 114. Entrata in vigore del Regolamento.

Il presente Regolamento entra in vigore subito dopo le approvazioni e le pubblicazioni previste dalla legge.

dotato con deliberazione del Consiglio Comunale in data _____

I. _____

IL SINDACO

Il Segretario Comunale

Il presente Regolamento venne pubblicato all'Albo pretorio nel giorno di _____

senza che vi siano state opposizioni o reclami.

Addì, _____ 19____

Il Segretario Comunale

*In seduta del _____ il Comitato Regionale di Controllo
ha esaminato il presente Regolamento e la relativa deliberazione di adozione, senza
formulare alcun rilievo.*

Addì, _____ 19____

Il Segretario Comunale

*Pubblicato all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi
dal _____ al _____*

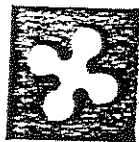
Addì, _____ 19____

Il Segretario Comunale

delegato dal Ministero della Sanità - Direzione Generale Servizio Igiene Pubblica -
in base all'art. 345 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934,
265 come risulta dalla nota ministeriale in data _____

BOLOGNA

2



Regione Lombardia

ato Regionale di Controllo
ne di Varese

COMUNE DI VEDANO OLONA
FAC. 1
- 7 MAG. 1992
UFFICIO
Classe
Fatt.

Elenco pratiche con esito nulla da rilevare - Data: 06/05/92

ente: Comune di

VEDANO OLONA

Atto	Org. delib.	Data delib. ente	Data sed. Coreco	Num. Odg
CC	30/03/92	06/05/92	6706	
LA ED APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE				
CC	30/03/92	06/05/92	6707	
AZIONE REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA				
CC	30/03/92	06/05/92	6671	
AZIONE SCIoglimento CONSORZIO PROV. TUTELA ED IN- TO ZOOTEcnICO				

Numero atti dell'ente: 3

IL SEGRETARIO
(*Luigi G. Butti*)

IN VIA